

## CODICE DI PROCEDURA PENALE

### Libro I - Soggetti Titolo VII - Difensore

#### **Art. 101 Difensore della persona offesa.**

1. La persona offesa dal reato, per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti , può nominare un difensore nelle forme previste dall'[articolo 96](#) comma 2. Al momento dell'acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato di tale facoltà. La persona offesa è altresì informata della possibilità dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.
2. Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che intervengono a norma dell'[articolo 93](#) si applicano le disposizioni dell'[articolo 100](#).